



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA ORDINANZA

N. 44 DEL 30-11-2020

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA TEMPORANEA CLASSE PRIMA
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO CASTIGNANO CAPOLUOGO
IN VIA PRECAUZIONALE**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre,

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Viste le proprie precedenti ordinanze n. 39 del 24/11/2020 e n. 41 del 25/11/2020, con le quali si disponeva la chiusura temporanea in via precauzionale della sezione "A" della scuola dell'Infanzia di Castignano sita in Via Zacchioli e della classe prima della scuola secondaria di primo grado di Castignano sita in Via Galvoni per la presenza di sospetti contatti covid rispettivamente nelle giornate del 25 e del 26 novembre 2020;

PRESO ATTO che nella classe prima della scuola secondaria di primo grado di Castignano si è verificato un caso di positività al Covid 19;

RITENUTO che l'emergenza epidemiologica in atto richiede l'adozione di misure adeguate per prevenire situazioni che possano favorire la trasmissione del contagio;

VALUTATA, in sinergia con le autorità sanitarie preposte e con l'ISC di riferimento l'opportunità di favorire uno screening rivolto alla classe in questione, al fine di consentire una rapida e sicura ripresa delle attività didattiche;

VISTA la circolare del 29 settembre 2020 del Ministero della Salute che evidenzia l'utilità dei test antigenici rapidi come strumento di prevenzione nell'ambito del sistema scolastico.

VISTA, pertanto, la propria ordinanza n. 42 del 26/11/2020 con la quale si disponeva in via precauzionale e preventiva la chiusura temporanea della classe prima della scuola secondaria di primo grado di Castignano sita in Via Galvoni dalla giornata del 27 novembre 2020 e fino a lunedì 30 novembre 2020 compreso, in attesa dell'esito dei test antigenici

EVIDENZIATO che non è ancora pervenuto l'esito completo dei test antigenici, che è previsto nella giornata di domani, 01/12/2020;

RAVVISATA, pertanto, a tal fine, sempre in sinergia con le autorità e gli enti preposti, la necessità di disporre in via precauzionale e preventiva la chiusura temporanea della classe prima della scuola secondaria di primo grado di Castignano anche nella giornata di domani, 01 dicembre 2020, in attesa dell'esito completo dei test antigenici effettuati sulla popolazione scolastica;

ORDINA

per le motivazione espresse, qui tutte integralmente richiamate:
in via precauzionale e preventiva la chiusura temporanea della classe prima della scuola secondaria di primo grado di Castignano sita in Via Galvoni nella giornata di domani, 01 dicembre 2020, in attesa dell'esito completo dei test antigenici effettuati sulla popolazione scolastica;

DISPONE

La notifica via pec della presente ordinanza:
Al Dirigente Scolastico ISC Rotella
Alla Prefettura di Ascoli Piceno
Al Comando Stazione Carabinieri di Castignano;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Si dà atto che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199.

Dalla residenza municipale, li 30/11/2020

IL SINDACO

F.to: Fabio Polini

RELAZIONE DI NOTIFICA

Cron. N. _____

Il sottoscritto Messo del Comune di _____ dichiara: di aver
notificato in data _____ copia del presente atto n. _____
al Sig. _____
nel modo appresso indicato:

☐ consegnandone copia a mani proprie

☐ effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante il n. cronologico
_____ a norma art. 139 C.P.C. al sig.
_____ nella sua qualità di _____

☐ a soggetto atto a ricevere che firma per ricevuta

☐ di essersi recato in via _____ presso la
residenza del Sig. _____ e di aver, in
assenza/rifiuto/per irreperibilità del destinatario e in mancanza di persone atte a ricevere la
copia, a norma di legge, ai sensi dell'art. ☐ 140 ☐ 143 del C.P.C., depositato la copia stessa
nella CASA COMUNALE di _____ ed ☐ affisso avviso in busta chiusa e
sigillata, recante il n. cronologico _____ alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda,
dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. (art. 140 C.P.C.).

Data _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-11-2020 al 15-12-2020 con numero 978

Castignano, li 30-11-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO
PRETORIO ON LINE**

F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino